

Parte prima - N. 5

Anno 53

9 febbraio 2022

N. 29

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
1 FEBBRAIO 2022, N. 66

Elezione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. 2

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
1 FEBBRAIO 2022, N. 67

Elezione, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 3, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale 2

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
2 FEBBRAIO 2022, N. 71

Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo Schema di "Regolamento per la disciplina dei canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale". (Delibera della Giunta regionale n. 1960 del 22 novembre 2021) 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 1 FEBBRAIO 2022, N. 66

Elezione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti:

- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'art. 71 che così recita:

“Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.

2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed internazionali.”;

- la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza” e, in particolare, l'articolo 8 che così dispone:

“1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga

i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.”;

Considerato che, a norma dell'articolo 7, comma 1, della stessa L.R. n. 9 del 2005:

“1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia.”;

Dato atto della candidatura proposta nel corso della discussione generale in Aula;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla elezione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;

Previa votazione segreta mediante applicazione informatica che dà il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione n. 50)

- presenti	n. 49
- assenti	n. 1
- votanti	n. 45
- voti a favore della sig.ra Claudia Giudici	n. 40
- voti a favore del sig. Luigi Martello	n. 1
- voti a favore del sig. Sergio Mattarella	n. 1
- schede bianche	n. 3
- schede nulle	n. –

delibera

- di eleggere quale Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza la dr.ssa Claudia Giudici (nata a *omissis*);

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 1 FEBBRAIO 2022, N. 67

Elezione, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 3, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale 19 febbraio 2008 n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna” ed in particolare:

- il comma 1 dell'art. 10 che così recita:

“È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato 'Garante', al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali

per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali”;

- il comma 5 dell'art. 10 che così dispone:

“Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.”;

Considerato che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 10 “Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle

scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della legge regionale n. 9 del 2005 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)";

Dato atto della candidatura proposta nel corso della discussione generale in Aula;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla elezione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;

Previa votazione segreta mediante applicazione informatica che dà il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)

- presenti	n. 48
- assenti	n. 2
- votanti	n. 47
- voti a favore del sig. Roberto Cavalieri	n. 42
- voti a favore del sig. Sergio Mattarella	n. 1
- voti a favore del sig. Igor Taruffi	n. 1
- schede bianche	n. 3
- schede nulle	n. -

delibera

- di eleggere a Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale il dr. Roberto Cavalieri (nato a *omissis* il *omissis*);

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2 FEBBRAIO 2022, N. 71

Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo Schema di "Regolamento per la disciplina dei canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale". (Delibera della Giunta regionale n. 1960 del 22 novembre 2021)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti:

- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005 n. 13) ed, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4, lett. n) prevede le funzioni di "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";

- lo schema di regolamento della Giunta regionale "Regolamento per la disciplina dei canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale. (Delibera della Giunta regionale n. 1960 del 22 11 2021)";

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" con nota prot. PG/2022/3434 del 26 gennaio 2022;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 1960 del 22 novembre 2021 (qui allegato).

Previa votazione palese, a maggioranza dei votanti,
d e l i b e r a

- di esprimere il parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n), allo Statuto e alla legge del "Regolamento per la disciplina dei canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale";

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N.1960

Adozione schema di "Regolamento per la disciplina dei canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale";

- l'art 23 bis, della Legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30, il quale nella vigente formulazione dispone:

- al comma 1, che con apposito Regolamento la Regione Emilia-Romagna disciplini:

a) l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni di diritti di attraversamento di linee ferroviarie e alle occupazioni di aree appartenenti alla consistenza regionale;

b) le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria di aree del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che indisponibile, facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza;

c) le sanzioni pecuniarie e amministrative per il mancato rispetto delle norme del regolamento medesimo.

- al comma 2, che i canoni siano introitati dal gestore della infrastruttura ferroviaria con vincolo di destinazione per il miglioramento infrastrutturale sulla base di programmi di intervento da concordare con la Regione;
- al comma 3, che il pagamento del canone sia annuale e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale applichi il regolamento di cui alla presente deliberazione e disciplini autonomamente l'ammontare di franchigie e fidejussioni, nonché del versamento una tantum per spese di sopralluogo, istruttoria e vigilanza;
- al comma 4, che il gestore dell'infrastruttura è tenuto a rendicontare annualmente alla regione Emilia-Romagna in ordine all'ammontare dei canoni percepiti nell'anno di riferimento;

- la propria deliberazione n. 93 del 30/1/2012 recante l'Atto di concessione della gestione della infrastruttura ferroviaria regionale (Rep. R.E.R. n. 4440 del 31/1/2012) a Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.;

- il Regolamento regionale n.4 del 24 maggio 2019 che ha già dato attuazione a quanto disposto al punto b) del comma 1, dell'art 23 bis, della Legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 sopra citato;

Preso atto che:

- l'art 23 bis, nella sua formulazione originaria, sopra esposta, traccia, solo in parte, le direttive d'azione per una legislazione di dettaglio qual è la finalità di un Regolamento attuativo;

- in particolare, sussistono carenze di linee guida e prescrizioni d'indirizzo relative all'ambito applicativo del regolamento, al regime delle sanzioni amministrative pecuniarie, in coerenza od eccezione alle previsioni della Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21;

- inoltre è necessario sopperire alle carenze in merito alla modalità di determinazione degli importi delle sanzioni per casistiche predeterminate di infrazioni, declinare il potere esercitato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale in merito all'accertamento ed alla revoca definitiva dell'autorizzazione e della convenzione e la facoltà dello stesso gestore di agire utilizzando gli strumenti propri della tutela possessoria, in caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale, in ordine a qualsiasi controversia insorta nell'ambito descritto dal novellato art 23 bis della Legge Regionale n. 30 del 2 ottobre 1998;

- pertanto, si è rilevata la necessità di assicurare un intervento normativo che sopperisca alle carenze del testo

originario dell'art. 23 bis, della legge regionale n. 30 del 2 ottobre 1998 sopra esposte;

- tale intervento normativo è oggetto di un ulteriore procedimento amministrativo all'interno di quello previsto per l'approvazione delle *"Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022"* che all'art 6 reca modifica dell'art 23 bis, della legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30;

- nello specifico, nella nuova articolazione l'articolo 23-bis prevede:

- al comma 1, che con apposito Regolamento la Regione Emilia-Romagna disciplini:

a) *l'applicazione dei canoni di occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura;*

a-bis) *i canoni di occupazione delle ulteriori aree, immobili e pertinenze appartenenti alla consistenza ferroviaria di proprietà regionale"*.

- la soppressione del punto c) del precedente comma 1);
- l'aggiunta dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques, 1-sexies i quali disciplinano le sanzioni per le infrazioni al regolamento e i procedimenti per la loro riscossione;
- il mantenimento nella formulazione originaria dei commi 2, 3 e 4;

- l'aggiunta del comma 4-bis nel quale si evince il potere connesso alle attività di accertamento della corretta esecuzione e di revoca dell'autorizzazione e della convenzione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, fatta salva la facoltà di agire utilizzando gli strumenti della tutela possessoria, in caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale;

Evidenziato che:

- l'adeguamento alla previsione normativa di cui all'art 23 bis della Legge regionale 2 ottobre 1998 n.30, in virtù di un Regolamento applicativo in materia di canoni dovuti alla regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale:

a) assicura la coerenza della disciplina tecnica, procedimentale, operativa e quindi certezza giuridica nell'interesse dei destinatari della stessa:

b) uniforma il valore dei canoni dovuti alla regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi, da parte di altre infrastrutture impiantistiche o civili di linee ferroviarie di proprietà regionale. La precedente disomogeneità era dovuta alla circostanza che, prima dell'acquisizione della rete ferroviaria da parte della regione Emilia-Romagna (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 422/97, del successivo accordo di programma del 21 marzo 2000 e del D.P.C.M. attuativo del 16/11/2000), le linee ferroviarie erano di proprietà statale ed erano gestite da diverse aziende tramite concessioni statali ovvero tramite

gestione commissariali governative. Ognuna di esse, quindi, attuava una tariffazione autonoma. Tale situazione si è protratta anche successivamente alla creazione della società unica regionale di gestione dell'infrastruttura ferroviaria:

c) aggiorna i precedenti valori dei canoni annui molti dei quali, per le medesime motivazioni di cui al precedente punto b), erano rimasti fissati a valori stabiliti decenni addietro;

- lo schema di Regolamento consta di 18 articoli e nell'ambito descritto nei punti che precedono persegue obiettivi in linea con le politiche più attuali che la regione Emilia-Romagna ha inteso avviare per la gestione del proprio patrimonio nel rispetto dell'equilibrio fra la necessità di incamerare risorse da reinvestire per il miglioramento infrastrutturale e del servizio ferroviario Regionale (art. 23 bis c.2 Legge regionale 2 ottobre 1998 n.30) e del dovere di conservazione dello stesso patrimonio anche valorizzando gli aspetti multifunzionali considerando sia la pubblica utilità fornita dalle reti interferenti con l'infrastruttura ferroviaria, sia la pubblica utilità svolta dalla ferrovia;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio Autonomie Locali rilasciato nella seduta del 16 novembre 2021 e ufficializzato il 19 novembre 2021 con nota prot. n. PG 1070018.I;

Richiamata la propria deliberazione n. 199/2014, ed in particolare i punti 2) e 3) del dispositivo, in base ai quali, rispettivamente:

- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione illustrativa redatta a cura dell'Assessorato proponente (Allegato 2);

- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione tecnico-finanziaria redatta a cura dell'Assessorato proponente sulla base dei modelli standard (Allegato 3);

Visto, per quanto riguarda il potere di iniziativa di Leggi e Regolamenti, l'art. 49, comma 2, dello Statuto regionale, approvato con Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che attribuisce la competenza alla Giunta regionale, salvo la competenza dell'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. n), dello Statuto regionale;

Richiamati altresì:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- la determina del Direttore della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5905 del 21/4/2017 "Conferimento di incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";

Richiamati infine:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-2023";

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";

- la propria deliberazione n. 771/2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della precitata Deliberazione nr. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, ha anche attestato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Andrea Corsini;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di adottare lo schema di "Regolamento per la disciplina dei canoni dovuti alla regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale", composto da 18 articoli, che si allega al presente atto (Allegato 1), corredato dalla relativa relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di inviare lo schema di regolamento e i documenti di cui al punto 1) all'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lett. n), dello Statuto regionale e alla legge;

3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DOVUTI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE COINVOLTE DAGLI ATTRAVERSAMENTI E DAI PARALLELISMI DI LINEE FERROVIARIE DI PROPRIETÀ REGIONALE, AFFIDATE IN CONCESSIONE AL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA REGIONALE.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, che dà attuazione all'articolo 23bis, comma 1, della legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), ha per oggetto:
 - a) la regolamentazione dei canoni dovuti per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale e affidate dalla Regione Emilia-Romagna, tramite concessione o altro atto amministrativo, al gestore della infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale;
 - b) la regolamentazione dei canoni di occupazione per l'attraversamento e l'utilizzo delle aree di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 (Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale);
 - c) la regolamentazione delle spese per opere di sistemazione del sedime ferroviario nonché per la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
 - d) la disciplina delle sanzioni amministrative per la mancata ottemperanza a quanto previsto nel presente regolamento.
2. Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), sono dovuti i canoni annui e le spese di istruttoria previsti nel presente regolamento.
3. I canoni annui riferiti all'occupazione delle aree coinvolte da attraversamenti già disciplinati e autorizzati in data precedente a quella dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono aggiornati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale all'entrata in vigore del regolamento.

Articolo 2

Delega al gestore dell'infrastruttura

1. È delegata al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, di cui all'articolo 18 della legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30, la stipulazione della convenzione tra le parti interessate per disciplinare ulteriormente l'attraversamento o l'utilizzo delle aree ferroviarie di proprietà regionale oggetto del presente regolamento.

Articolo 3

Riscossione dei canoni

1. Ai sensi della Legge Regionale 2 ottobre 1998 n. 30, i canoni previsti dal regolamento, sono introitati direttamente dal gestore della infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, nei modi e nei termini da esso stabiliti, ed utilizzati dallo stesso, esclusivamente, per il miglioramento della infrastruttura ferroviaria.

Articolo 4

Durata delle convenzioni

1. La convenzione tra le parti interessate, per regolamentare gli attraversamenti delle linee ferroviarie in concessione al gestore della rete ferroviaria di proprietà regionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 del regolamento, può avere la durata massima di nove anni eventualmente rinnovabile di nove anni in nove anni, nei modi e nei termini definiti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale.

Articolo 5

Competenze di altre Amministrazioni

1. Rimangono inalterati gli obblighi e le procedure previste nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) nonché le competenze del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali in tutti i casi in cui l'utilizzo delle aree da parte di soggetti terzi richieda un preventivo parere ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario ovvero un'autorizzazione o un nulla osta di loro competenza.

Articolo 6

Valore canoni

1. Per l'occupazione delle aree coinvolte da attraversamento e parallelismi di aree appartenenti alla consistenza delle linee ferroviarie di proprietà regionale con infrastrutture e opere civili, impianti tecnici, impianti tecnologici nonché per l'occupazione delle dette aree con manufatti e opere varie, si applicano i canoni di cui all'Allegato A del regolamento.
2. Il valore dei canoni per l'occupazione è calcolato per tipologia di attraversamenti e di infrastruttura, tenendo conto di una quota fissa minima per gli attraversamenti fino a 20,00m e per i parallelismi (solo se in area di proprietà regionale) fino a 50,00 metri, e di una quota variabile legata alla lunghezza dell'attraversamento o del parallelismo se superiore rispettivamente a 20,00 metri e 50,00 metri, come riportato nell'Allegato A.
3. I valori dei canoni definiti nell'Allegato A sono annualmente aggiornati in rapporto alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati consolidato il precedente anno.

Articolo 7

Autorizzazione all'intervento

1. Le domande di autorizzazione agli interventi devono essere inviate dai soggetti richiedenti al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale. Il gestore invia la documentazione alla competente struttura della Regione Emilia-Romagna, contestualmente al proprio assenso, ai fini della sicurezza ferroviaria, come previsto dalla normativa nazionale. Ai fini della attuazione della semplificazione e della dematerializzazione dell'attività della pubblica amministrazione, le procedure di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione all'intervento devono essere svolte informaticamente, tramite il ricorso a procedure riconosciute e certificate.
2. La documentazione, inviata dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria alla Regione deve contenere i seguenti elaborati:
 - a) domanda del proprietario con richiesta del nulla osta (in bollo qualora previsto per legge);
 - b) relazione tecnica descrittiva e, qualora necessaria, relazione di calcolo;
 - c) planimetrie e sezioni trasversali in scala adeguata, con riporto delle distanze dai binari e delle quote interessanti l'attraversamento;
 - d) particolari realizzativi e/o costruttivi che esplicitino, in modo chiaro, l'opera in progetto e le sue caratteristiche;
 - e) dati catastali;
 - f) copia della convenzione o dell'atto di sottomissione (in bollo qualora previsto per legge);

- g) assenso ai fini della sicurezza ferroviaria rilasciato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.
3. Nel caso in cui siano riscontrate le condizioni per un parere favorevole, la Regione rilascia il nulla osta inviandolo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
 4. Il presente regolamento non si applica agli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale con passaggi a livello a raso privati, per i quali trova applicazione quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, dal codice della strada, dalla normativa specifica di settore e da documenti previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza in vigore presso il Gestore Infrastruttura Ferrovie Emilia-Romagna (GI FER).
 5. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione possa essere accolta soltanto a seguito di recinzione o delimitazione di aree di proprietà regionale, è obbligo del richiedente provvedere al frazionamento catastale delle suddette aree, che rimarranno, comunque, di proprietà regionale. Ogni spesa e onere afferente agli adempimenti catastali è a carico esclusivo del richiedente, anche nel caso in cui si tratti di pubblica amministrazione.

Articolo 8

Richiesta di modifica di interferenze già autorizzate

1. In caso di modifiche sostanziali nella tipologia o nell'ubicazione degli impianti già autorizzati dal servizio regionale competente, le stesse dovranno essere oggetto di ulteriore approvazione tramite la presentazione di una nuova istanza negli stessi termini previsti nell'articolo 7.
2. Non necessitano di ulteriore approvazione le modifiche di modesta entità che si configurino, con riferimento alla sicurezza ferroviaria, come migliorative rispetto ai limiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 e dalle direttive ministeriali di settore. In tal caso, rimane in capo al richiedente l'obbligo di fornire, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, la documentazione progettuale aggiornata allo stato finale.

Articolo 9

Regolarizzazione di interventi d'urgenza e somma urgenza

1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale ha facoltà, nelle more dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, di intervenire direttamente ovvero di autorizzare l'intervento di eventuali altri soggetti proprietari o gestori di utenze o beni immobili interferenti con le linee ferroviarie ricadenti nella presente disciplina, in caso di eventi che si

configurino quali interventi d'urgenza o somma urgenza, ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici.

2. L'intervento diretto ovvero l'autorizzazione ad intervenire, di cui al comma 1, deve essere formalizzato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, con ricorso alle procedure informatiche riconosciute e certificate, mediante la stesura di un verbale in cui siano illustrati i motivi e le cause dell'intervento. Tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla data di redazione del verbale il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale deve provvedere alla regolarizzazione della autorizzazione d'urgenza o di somma urgenza di cui al comma 1, mediante la presentazione, alla struttura competente della Regione Emilia-Romagna, della documentazione di cui all'articolo 7, con allegata copia del verbale.

Articolo 10

Procedimento amministrativo

1. Le procedure di rilascio del nulla osta relativo agli attraversamenti vengono gestite, in termini di avvio e conclusione del procedimento, richiesta dei pareri o di documentazione integrativa, coerentemente a quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1993 n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso).

Articolo 11

Rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna

1. Entro il primo marzo di ogni anno, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale invia alla competente struttura della Regione Emilia-Romagna, un rendiconto dell'ammontare dei canoni percepiti nell'anno solare precedente, articolato per linee ferroviarie e degli introiti per le eventuali sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 12

Mancato pagamento dei canoni e decadenza dell'autorizzazione

1. In caso di mancato versamento del canone da parte del soggetto proprietario o richiedente dell'interferenza, per un periodo pari o superiore a due annualità, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale dichiara la decadenza dell'autorizzazione con provvedimento assunto in contraddittorio con l'interessato, entro trenta giorni dall'accertamento dei fatti o delle condizioni previste. La pronuncia di decadenza dell'autorizzazione comporta la revoca della relativa convenzione.

2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale esercita il potere di accertamento e di revoca definitiva dell'autorizzazione e della correlata convenzione.
3. A seguito della pronuncia di decadenza di cui al comma 1, l'eventuale successiva regolarizzazione dell'interferenza da parte del proprietario o richiedente può essere svolta solo nei modi previsti dall'articolo 7.
4. All'entrata in vigore del regolamento, per eventuali situazioni di inadempienza già pendenti da più di due anni, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale può procedere immediatamente, secondo quanto previsto dal comma 1.
5. In caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale è riconosciuta la facoltà di agire utilizzando gli strumenti propri della tutela possessoria.

Articolo 13

Spese per le opere di sistemazione del sedime ferroviario

1. Qualora l'esecuzione dell'interferenza preveda la rimozione temporanea del sedime ferroviario o parte di esso, oltre ai canoni per l'occupazione di cui all'articolo 1 lettere a) e b) gli operatori sono tenuti ad eseguire le opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi effettuati.

Articolo 14

Azione di verifica opere di sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi

1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, attraverso personale tecnico incaricato, verifica l'esattezza della esecuzione delle opere di sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi che dovessero rendersi necessarie in conseguenza degli attraversamenti e/o della rimozione temporanea del sedime ferroviario.
2. Laddove si dovessero verificare dei vizi di esecuzione, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale intima, per iscritto, all'operatore, di effettuare le opere non regolarmente eseguite e, in caso di inadempienza, vi provvede direttamente mediante impresa appaltatrice con addebito delle relative spese, maggiorate secondo quanto indicato dall'articolo 15. La presenza di vizi di esecuzione è segnalata con apposito verbale all'operatore e comunicata, tempestivamente, per conoscenza, alla Regione Emilia-Romagna.

Articolo 15

Intervento da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale per inadempienze dell'operatore

1. Nei casi di inadempienza dell'operatore, come previsti all'articolo 14 del regolamento, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale interviene con propri mezzi e risorse o con imprese appaltatrici, per sanare direttamente, in vece dell'operatore, tutte le situazioni indicate dal suddetto articolo.
2. Per quanto riguarda l'ultimazione dei lavori di sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi che dovessero rendersi necessari a seguito di attraversamento o rimozione temporanea del sedime ferroviario di cui agli articoli 13 e 14, allo scadere del decimo giorno di ritardo rispetto al previsto termine di ultimazione dei lavori, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale può intervenire in sostituzione dell'operatore per eliminare situazioni di pericolo o per il protrarsi di lavorazioni incomplete.
3. Gli oneri da addebitare all'operatore inadempiente, per le opere eseguite, sono computati secondo l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche o Tariffe di prestazioni e lavori del Gestore Infrastruttura Rete Ferrovie Italiane (GI RFI), secondo la situazione accertata dal GI FER, vigenti senza alcun ribasso e con una maggiorazione del venti per cento sull'importo dei lavori per spese generali. La maggiorazione è pari al quaranta per cento per interventi da effettuare con urgenza, al trenta per cento per lavoro festivo, al cinquanta per cento per lavoro straordinario notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e al quindici per cento per lavoro notturno.
4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale procede alla messa in mora dell'operatore mediante comunicazione fax o pec, adempimento che consente di attivare l'impresa individuata dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
5. Le spese sostenute dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per eseguire le opere di sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi sono addebitate all'operatore.
6. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria notifica al contravventore, l'ammontare delle spese sostenute, comprensive delle maggiorazioni di cui al comma 3 del presente articolo, ingiungendo al medesimo, di rimborsare al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, le stesse, entro quindici giorni dalla notifica. Ove tale termine decorra inutilmente, ferme restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione

del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Articolo 16

Sanzioni

1. Le sanzioni per le infrazioni al presente regolamento sono disciplinate dal comma 2 dell'art 23 bis della l.r. n. 30 del 1998. Le attività connesse all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono disciplinate dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1984 n. 21.
3. Le irregolarità commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, entro un anno dalla emanazione dello stesso, possono essere sanate a spese del richiedente. Decorso inutilmente detto lasso di tempo, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste ai commi precedenti.
4. I proventi derivati dall'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo sono introitati direttamente dal gestore dell'infrastruttura di proprietà regionale. Le somme dovranno essere utilizzate, esclusivamente, per il miglioramento del servizio ferroviario e/o delle infrastrutture ferroviarie.

Articolo 17

Attività sostitutiva della Regione Emilia-Romagna

1. Nel caso di decadenza della concessione di gestione della linea ferroviaria senza ulteriore subentro di altro soggetto, i canoni per l'occupazione e gli altri introiti riferiti al presente regolamento verranno direttamente introitati dalla Regione Emilia-Romagna.
2. In caso di reiterato mancato adempimento di quanto espressamente previsto dall'articolo 11 e dagli altri articoli del presente regolamento, da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di incamerare direttamente i canoni e gli altri introiti di cui al presente regolamento, nei modi e nei termini dalla stessa stabiliti.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

Valore dei canoni annuali relativi all'occupazione delle aree coinvolte negli attraversamenti e nei parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale

a) **Attraversamenti di aree della consistenza ferroviaria di proprietà Regionale:**

I valori del canone per l'occupazione "C₀" sotto riportati si applicano per attraversamenti che hanno uno sviluppo longitudinale in pianta all'interno dell'area di proprietà Regionale di lunghezza ≤ di 20,00 m

Tipologia di attraversamento				Canone "C ₀ " annuo in €
Attraversamenti elettrici, telefonici e fibre ottiche	Attraversamenti aerei	Elettrici	< 30 kV	150,00
			≥ 30 kV	180,00
		Telefonici e/o fibre ottiche		145,00
	Attraversamenti sotterranei	Elettrici	< 1 kV	150,00
			da 1 kV (incluso) a 30 kV (escluso)	200,00
			≥ 30 kV	250,00
		Telefonici e/o fibre ottiche.		145,00
	Attraversamenti superiori (al di sopra di una galleria oppure incorporati su un manufatto che scavalca la linea ferroviaria)	Elettrici	< 30 kV	200,00
			≥ 30 kV	230,00
		Telefonici e/o fibre ottiche		200,00
	Attraversamenti inferiori (all'interno delle luci libere dei manufatti che già sottopassano la ferrovia)	Elettrici	< 30 kV	200,00
			≥ 30 kV	230,00
		Telefonici e/o fibre ottiche		200,00
Attraversamenti in pressione purché la struttura di contenimento sia di dimensioni <di 0,25 mq se scatolari, o di diametro <di 0,50 m se circolari	Attraversamenti sotterranei,	gas	< 5 bar	400,00
			da 5 bar (incluso) a 12 bar (escluso)	550,00
			≥ 12 bar	700,00
		idraulici, fognari e teleriscaldamento	< 5 bar	400,00
	≥ 5 bar		500,00	
	Attraversamenti superiori (al di sopra di una galleria oppure incorporati su un manufatto che scavalca la linea ferroviaria)	gas	< 5 bar	450,00
			da 5 bar (incluso) a 12 bar (escluso)	600,00
			≥ 12 bar	750,00
		idraulici, fognari e teleriscaldamento	< 5 bar	440,00
	≥ 5 bar		550,00	
	Attraversamenti inferiori (all'interno delle luci libere dei manufatti che già sottopassano la ferrovia)	gas	< 5 bar	450,00
			da 5 bar (incluso) a 12 bar (escluso)	600,00
≥ 12 bar			750,00	
idraulici, fognari e teleriscaldamento		< 5 bar	440,00	
	≥ 5 bar	550,00		

Attraversamenti non in pressione e/o a cielo aperto purché la struttura di contenimento sia di dimensioni < di 0,25 mq se scatolari, o di diametro < di 0.50 m se circolari	Attraversamenti sotterranei	Imp. fognari	400,00
		irrigui	400,00
	Attraversamenti superiori (al di sopra di una galleria oppure incorporati su un manufatto che scavalca la linea ferroviaria)	Imp. fognari	450,00
		irrigui	450,00
	Attraversamenti inferiori (all'interno delle luci libere dei manufatti che già sottopassano la ferrovia)	Imp. fognari	450,00
		irrigui	450,00
Sottopassi pedonali e ciclabili e attraversamenti scatolari di qualsiasi genere d'impianto purché la struttura di contenimento sia di dimensioni \geq di 0,25 mq se scatolari, o di diametro \geq di 0.50 m se circolari			925,00
Attraversamenti di infrastrutture viarie	sottopassi		925,00
	sovrappassi		925,00

Per occupazioni superiori a 20,00 m i valori di " C_0 " vanno aumentati di 10 euro per ogni metro lineare (arrotondato in eccesso) di area demaniale occupata, ottenendo quindi il canone per l'occupazione " C_1 " da applicare:

*Es 1: 7,00 m di attraversamento di impianto telefonico interrato
 $C_0 = 145,00$ euro/anno*

*Es 2: 20,00 m di attraversamento di impianto telefonico interrato
 $C_0 = 145,00$ euro/anno*

*Es 3: 20,30 m di attraversamento di impianto telefonico interrato
 $C_1 = 145,00 + 10 = 155,00$ euro/anno*

*Es 4: 25,25 m di attraversamento di impianto telefonico interrato
 $C_1 = 145,00 + 10 \times 6 = 205,00$ euro/anno*

b) Parallelismi all'interno di aree della consistenza ferroviaria Regionale:

Per i parallelismi che si sviluppano all'interno di aree del Demanio o del Patrimonio Ferroviario Regionale, ad esclusione di parallelismi dovuti a viabilità ciclopedonale e stradale, valgono le stesse suddivisioni tipologiche degli attraversamenti come al punto a) e gli stessi canoni per l'occupazione "C₀" sino ad uno sviluppo lineare ≤ 50 m, per lunghezze superiori si incrementa il valore "C₀" di 10 euro ogni 10 m in più (arrotondati in eccesso) ottenendo il canone per l'occupazione "C₁" da applicare.

Es 5: 50 m di parallelismo di impianto telefonico interrato

$$C_0 = 145,00 \text{ euro/anno}$$

Es 6: 51 m di parallelismo di impianto telefonico interrato

$$C_1 = 145,00 + 10 = 155,00 \text{ euro/anno}$$

Es 7: 60 m di parallelismo di impianto telefonico interrato

$$C_1 = 145,00 + 10 = 155,00 \text{ euro/anno}$$

Es 8: 61 m di parallelismo di impianto telefonico interrato

$$C_1 = 145,00 + 20 = 165,00 \text{ euro/anno}$$

Es 9: 103 m di parallelismo di impianto telefonico interrato

$$C_1 = 145,00 + 10 * 6 = 205,00 \text{ euro/anno}$$

Per la viabilità a raso che si sviluppa all'interno di aree del Demanio o del Patrimonio Ferroviario Regionale parallelamente alle linee ferroviarie valgono i seguenti canoni:

piste ciclo-pedonali 400,00 euro per i primi 50 m di sviluppo poi 40,00 euro ogni 10 m in più (arrotondati in eccesso)

strade carrabili 1000,00 euro per i primi 50 m di sviluppo poi 100,00 euro ogni 10 m in più (arrotondati in eccesso)

c) Occupazioni con manufatti e opere varie:

Tipologia di opera	Canone "C" annuo in € per occupazione di aree ferroviarie regionali
singoli pali in elevazione h < 4,00m	250,00
singoli pali, tralicci o antenne 4,00m ≤ h < 9,00	500,00
singoli pali, tralicci o antenne h ≥ 9,00	1.500,00
impianti ripetitori per telefonia mobile	20.000,00

<p>Opere di cantierizzazione per lavori estranei alla ferrovia con occupazioni temporanee di aree $\leq 100,00\text{mq}$ (*)</p> <p>(*) canone minimo anche se il cantiere rimane per meno di un anno.</p>	125,00
<p>Opere di cantierizzazione per lavori estranei alla ferrovia con occupazioni temporanee di aree $> 100,00\text{mq}$ (*)</p> <p>(*) canone minimo anche se il cantiere rimane per meno di un anno.</p>	150,00 euro + 50 euro ogni 50 mq in più arrotondati in eccesso

d) **Cartelloni pubblicitari in aree di proprietà ferroviaria, su qualsiasi manufatto ferroviario, stazioni e/o fermate aperte o no al pubblico:**

Tipologia di opere		Canone "C" annuo in € per occupazione di aree ferroviarie regionali
Fino a 3,00 mq di superficie inclusi	Monofacciali	150,00
	Bifacciali	300,00
Superiori a 3,00 mq di superficie	Monofacciali	150,00+50,00 per ogni mq o frazione in più
	Bifacciali	300,00+75,00 per ogni mq o frazione in più

e) **Attraversamenti di qualsiasi genere, interrati o aerei su aree della consistenza ferroviaria regionale di linee ferroviarie dismesse o inutilizzate:**

- e.1) nel caso la linea non sia più utilizzata ma siano ancora presenti l'armamento ferroviario o gli impianti di linea valgono i canoni del punto a).
- e.2) nel caso la linea non sia più utilizzata e siano stati asportati l'armamento ferroviario e gli impianti di linea vale il canone annuo seguente:

Tipologia di opera	Canone "C ₀ " annuo in € per occupazione di aree ferroviarie regionali
Tutte	150,00


N.B. I valori del canone per l'occupazione "C₀" sono riferiti ad uno sviluppo longitudinale in pianta, all'interno dell'area di proprietà Regionale, di lunghezza \leq di 20,00 m per occupazioni superiori il valore di "C₀" va aumentato di 10 euro per ogni metro lineare (arrotondato in eccesso) di area demaniale occupata ottenendo il canone per l'occupazione "C₁" da applicare:


<p><i>Es 10: 7,00 m di attraversamento</i> <i>$C_0 = 150$ euro/anno</i></p> <p><i>Es 11: 20,00 m di attraversamento</i> <i>$C_0 = 150$ euro/anno</i></p> <p><i>Es 12: 20,30 m di attraversamento</i> <i>$C_1 = 150+10=160$ euro/anno</i></p> <p><i>Es 13: 25,25 m di attraversamento</i> <i>$C_1 = 150+10*6=210$ euro/anno</i></p>
--

f) Parallelismi di qualsiasi genere, interrati o aerei su aree demaniali ferroviarie di linee ferroviarie dismesse o inutilizzate:

- f.1) nel caso la linea non sia più utilizzata ma siano ancora presenti l'armamento ferroviario o gli impianti di linea valgono i canoni per l'occupazione di cui al punto b).
- f.2) Per i parallelismi di qualsiasi genere aerei o interrati che si sviluppano all'interno di aree della consistenza Ferroviaria Regionale su aree di ex ferrovie dismesse e di cui si stato asportato l'armamento ferroviario e gli impianti di linea vale lo stesso canone per l'occupazione " C_0 " di cui al punto e.2) sino ad uno sviluppo lineare ≤ 50 m, per lunghezze superiori si incrementa il valore " C_0 " di 10 euro ogni 10 m in più (arrotondati in eccesso) ottenendo il canone per l'occupazione " C_1 " da applicare.

<p><i>Es 14. 50 m di parallelismo</i> <i>$C_0 = 150$ euro/anno</i></p> <p><i>Es 15: 51 m di parallelismo</i> <i>$C_1 = 150 + 10=160$ euro/anno</i></p> <p><i>Es 16: 60 m di parallelismo</i> <i>$C_1 = 150 + 10=160$ euro/anno</i></p> <p><i>Es 17: 203 m di parallelismo</i> <i>$C_1 = 150 + (10*15) + 10=310$ euro/anno</i></p>





REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DOVUTI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE COINVOLTE DAGLI ATTRAVERSAMENTI DI LINEE FERROVIARIE DI PROPRIETÀ REGIONALE, AFFIDATE IN CONCESSIONE AL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA REGIONALE.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare tutte le attività che si rendono necessarie per il rilascio dell'autorizzazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli attraversamenti e/o dei parallelismi dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale.

In particolare, quanto disposto dal presente regolamento, ha lo scopo di:

- perseguire obiettivi relativi al miglioramento dell'accessibilità ai servizi pubblici, quale presupposto di sviluppo socio-economico del territorio e della qualità della vita di chi lo abita e/o vi lavora, nonché perseguire, in coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale, attività mirate al raggiungimento di adeguati standard di dotazione infrastrutturali e di qualità dei servizi;
- favorire un razionale utilizzo del suolo e del sottosuolo;
- consentire lo sviluppo tecnologico e la manutenzione delle reti;
- promuovere l'utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale per la posa e la manutenzione degli impianti, al fine di salvaguardare l'ambiente e di ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, il degrado del suolo e sottosuolo, i rischi connessi alla sicurezza delle persone e/o delle cose.

AMBITO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica a tutte le domande di autorizzazione inviate al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale da parte degli operatori, per la realizzazione delle seguenti reti di servizi: acquedotti, elettriche, elettriche di illuminazione pubblica, semaforica, telesorveglianza, di comunicazioni elettroniche, teleriscaldamento, fognarie, gas e alle rispettive infrastrutture di contenimento che interferiscono con l'infrastruttura ferroviaria. Il regolamento trova applicazione, inoltre, per le infrastrutture viarie.

Sono disciplinate, altresì, la misura del canone di occupazione, la classificazione in categorie degli attraversamenti e parallelismi, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le spese di sistemazione e ripristino a regola d'arte dei luoghi, le agevolazioni e le sanzioni.

CANONE DI OCCUPAZIONE

In analogia alla ratio sottesa al decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259, nonché all'obiettivo, costantemente perseguito dalla Regione Emilia Romagna, volto al miglioramento dell'accessibilità ai servizi pubblici, il presente regolamento contempla la previsione del solo canone di occupazione relativo alle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi e la previsione delle spese istruttorie, poste a carico degli operatori senza, però, introdurre ulteriori oneri finanziari legati alla convenienza economica che l'operazione di attraversamenti e la realizzazione di parallelismi può avere per l'operatore.

La scelta di prevedere il canone di occupazione e le spese istruttorie a carico dell'operatore, si giustifica coerentemente alle osservazioni che seguono.

In primo luogo, le opere realizzate sono di pubblico interesse, pertanto, strettamente strumentali alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas e quindi, più in generale, all'erogazione di servizi pubblici. Inoltre, all'operatore non deriva un lucro o proventi diretti dal bene demaniale. Infatti, i proventi degli operatori sono costituiti dal corrispettivo ad essi versato dagli utenti del servizio di fornitura, e non già dalla semplice occupazione e utilizzazione dell'area demaniale.

Conseguentemente, in forza di quanto sin qui evidenziato, in un'ottica di applicazione dei dettami costituzionali di cui all'art. 2 e 3 della Costituzione, il canone determinato dal regolamento, sarà impiegato, esclusivamente, per il miglioramento della infrastruttura ferroviaria e del servizio di trasporto pubblico, le spese istruttorie, invece, contribuiranno a far fronte agli oneri procedurali.

Il valore dei canoni previsti nell'allegato tecnico è stato determinato considerando i valori precedentemente applicati, aggiornati ed uniformati per tipologia. Detti canoni sono calcolati considerando sia la pubblica utilità fornita dalle reti interferenti con l'infrastruttura ferroviaria, sia la pubblica utilità svolta dalla ferrovia, nonché dai costi sostenuti per il mantenimento in esercizio della ferrovia stessa.

L'introduzione dei canoni di occupazione per attraversamento e parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, quindi, non è frutto di una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva della disciplina dell'utilizzazione dei beni demaniali. Alla vetusta concezione, statica e legata ad una valutazione astratta del valore del bene, si è progressivamente sostituita

un'altra, tendente ad avvicinare i valori di tali beni a quelli di mercato, sulla base cioè delle potenzialità degli stessi di produrre reddito in un contesto specifico.

I criteri di calcolo dei canoni di occupazione per attraversamenti e parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, si pongono in una linea di valorizzazione dei beni pubblici che mira ad un utilizzo che risulti maggiormente soddisfacente per la generalità dei consociati.

L'intervento del legislatore non è, pertanto, né improvviso e imprevedibile, né ingiustificato rispetto allo scopo perseguito: assicurare maggiori entrate avvalendosi di beni pubblici, ampliando, così, i benefici per i cittadini fruitori di servizi pubblici.

Tanto premesso, deve ritenersi che la nuova disciplina debba applicarsi a tutti i rapporti tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale e soggetti terzi rientranti nell'ambito applicativo della norma, indipendentemente dal momento della stipula della convenzione e del rilascio della autorizzazione, antecedente o successivo che sia all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Infine, è d'uopo precisare che, coerentemente alla succitata linea evolutiva della disciplina dell'utilizzazione dei beni demaniali, al fine di consentire la gestione adeguata e la piena tutela dei beni demaniali facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale, nell'emanando regolamento, si è provveduto a declinare sia il potere esercitato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale in merito all'accertamento ed alla revoca definitiva dell'autorizzazione e della correlata convenzione sia la facoltà dello stesso gestore di agire utilizzando gli strumenti propri della tutela possessoria, in caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale.

NOZIONI

- Amministrazione: Regione Emilia-Romagna.
- Attraversamento: qualsiasi manufatto o impianto che, mediante interramenti, cunicoli, passaggi a raso, strutture sotterranee o aeree intersechi (anche soltanto in proiezione) l'infrastruttura ferroviaria;
- Autorizzazione: provvedimento/nulla osta rilasciato dall'Ente proprietario delle linee ferroviarie o dal gestore.
- Concessione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario delle linee ferroviarie o dal gestore.
- Convenzione: accordo tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria munito di delega dell'Ente proprietario delle linee ferroviarie e gli operatori con i quali vengono regolate le questioni afferenti alla realizzazione di attraversamenti e parallelismi.

- Gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale: società di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013), è una società "in house", a prevalente capitale regionale e totale capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e opera anche in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.
- Impianto: infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti ad autorizzazione/concessione/nulla osta.
- Infrastruttura: manufatto conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.
- Infrastruttura ferroviaria: si intendono le linee ferroviarie elettrificate e non, le linee di telecomunicazione, le linee elettriche primarie;
- Interferenza: rapporto tra impianti per servizi, attraversanti od occupanti infrastrutture, e le strutture ferroviarie stesse, siano esse preesistenti agli impianti o di nuova costruzione.
- Manutenzioni: interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere in perfetto funzionamento o per migliorare le caratteristiche degli impianti di servizi delle infrastrutture.
- Nulla osta: provvedimento rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna, proprietaria delle linee ferroviarie.
- Occupazione e occupare: disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione che sono sottratti all'uso generale della collettività.
- Operatore: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere sulle linee ferroviarie e sulle relative pertinenze nonché impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
- Parallelismo: qualsiasi manufatto o impianto a sviluppo lineare collocato a posizione parallela all'infrastruttura ferroviaria e posizionato all'interno della fascia di rispetto ferroviario.
- Reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella

misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

- Rete pubblica di comunicazione: rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

- Risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica: i servizi, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

- Sedime ferroviario: il fondo sul quale sono posati i binari di linee ferroviarie.

- Servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica: servizi che permettono o supportano la fornitura degli stessi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

- Servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

- Servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

- Sito: area posta a livello o sotto la superficie terrestre e oggetto di intervento da parte di operatori.

- Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie su cui insiste l'infrastruttura e le relative fasce di rispetto.

- Suolo pubblico e spazio pubblico: nel regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione,

comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

- Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie ferroviaria.

- Utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio;

- Utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche o servizi accessibili al pubblico;

RIFERIMENTI NORMATIVI

Fonti Statali

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche.
- Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 4 aprile 2014 - Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto;
- Legge 28 giugno 1986, n. 339 - Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne;
- Decreto Ministero dell'Interno del 24/11/1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

Fonti regionali

- Legge Regionale 02 ottobre 1998 n. 30 – disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale;

Con particolare riferimento ai profili squisitamente tecnici, nella presente relazione si procede, a questo punto, alle seguenti osservazioni.

OPPORTUNITA' DEL REGOLAMENTO: UNIFORMITA' DEL VALORE DEI CANONI

Il presente Regolamento, redatto alla luce dei dettami di cui al comma 1 dell'art 23 bis della l.r. 30/98 e s.m.i., ha lo scopo di uniformare e regolamentare il valore dei canoni dovuti alla regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi, da parte di altre infrastrutture impiantistiche o civili di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, nonché per disciplinare l'iter amministrativo necessario per il rilascio delle relative autorizzazioni.

La necessità di regolamentare tale attività riviene, principalmente, dalla disomogeneità dei precedenti valori dei canoni annui; disomogeneità dettata dalla circostanza che prima dell'acquisizione della rete ferroviaria da parte della regione Emilia-Romagna (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 422/97, del successivo accordo di programma del 21 marzo 2000 e del D.P.C.M. attuativo del 16/11/2000), le linee ferroviarie erano di proprietà statale ed erano gestite da diverse aziende tramite concessioni statali ovvero tramite gestione commissariali governative. Ognuna di esse, quindi, attuava una tariffazione autonoma.

Le linee ferroviarie diventate di proprietà regionale a seguito dell'entrata in vigore della legislazione sopra citata, sono le seguenti:

- linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (e raccordo Portomaggiore-Dogato);
- linea ferroviaria Casalecchio-Vignola;
- linea ferroviaria Ferrara-Codigoro;
- linea ferroviaria Suzzara-Ferrara (per il solo tratto che si sviluppa nella regione Emilia-Romagna);
- linea ferroviaria Parma-Suzzara (per il solo tratto che si sviluppa nella regione Emilia-Romagna);
- linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano d'Enza;
- linea ferroviaria Sassuolo-Reggio Emilia;
- linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla;
- linea ferroviaria Modena-Sassuolo,
- Alcuni beni e aree di ex linee ferroviarie attualmente dismesse ricadenti nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Ogni azienda che nel tempo ha gestito una o più delle linee ferroviarie sopra elencate, ha determinato una specifica tariffazione di canoni relativi all'occupazione per attraversamenti tecnologici o per opere civili delle aree ad essa concesse. Tali valori, inoltre, negli anni, sono stati adeguati da alcune aziende, altre aziende, invece, non li hanno aggiornati applicando, di fatto, valori molto bassi e esigui/simbolici.

Con l'acquisizione in proprietà della rete ferroviaria e ancor più con la creazione di una società unica di gestione dell'infrastruttura (c.d. "*Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria*") si è venuta a creare una situazione in cui, per una stessa tipologia di attraversamento si hanno canoni annuali

diversi. Anche nella medesima linea ferroviaria, a seconda dell'anno di costruzione, alla stessa tipologia di interferenza si applicano valori unitari diversi. Ad esempio, può verificarsi che, per un attraversamento interrato elettrico su una linea ferroviaria il canone unitario annuo sia di circa 10,00 €/anno e su un'altra linea ferroviaria sia superiore a 140,00 €/anno ed ancora, nella stessa linea ferroviaria, sempre per la medesima tipologia di attraversamento elettrico, ci siano canoni di circa, 70,00€/anno, 20,00€/anno, 10,00 €/anno fino a 0.70 €/anno. Questo esempio si può riferire anche alle altre tipologie di attraversamenti (gasdotti, fognari, stradali, ecc. ecc. ecc.).

Una illustrazione più dettagliata della situazione attuale si evidenzia nella tabella sotto riportata dove vengono illustrati, suddivisi per linea ferroviaria e tipologia di interferenze, la moltitudine di valori unitari annui dei canoni che vengono attualmente applicati (valori del 2018). Si specifica che i valori indicati sono meramente esemplificativi e non esaustivi.

LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	VALORE DEL CANONE UNITARIO ANNUO FER 2018
BOLOGNA- PORTOMAGGIORE	IDRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 2,58€ 5,16€, 6,20€, 18,85€, 15,49€, 24,88€, 25,82€, 31,01€ 41,32, 118.09€, 121,66€, 392,12€, e altri
	FOGNARIO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 2,58€,10,33€, 20,66€, 33,69€ 80,35€, 92,63€, 120,60€, 114,43€ e altri
	GASDOTTO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 2,58€,5,16€, 10,33€, 25,82€ 31,01€, 64,25€, 120,74€, 121,80€ e altri
	ELETTRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 1,03€,2,58€, 4,65€ 9,72€, 15,49€, 19,27€, 39,59€ e altri
	TELEFONICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: alcuni gratuiti, 3.93€, 6,45€, 65,07€ 146,67€ e altri
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	Valori diversi da opere ad opera, a titolo esemplificativo: alcuni gratuiti, 15,49€, 18,49€, 1.512€ e altri
LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	VALORE DEL CANONE UNITARIO ANNUO FER 2018
CASALECCHIO- VIGNOLA	IDRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 6,20€ 15,49€, 18,59€, 30,99€, 43,73€, 118,92€, 154,94€, e altri
	FOGNARIO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 15,49€ 25,82€, 30,99€, 61,98€, 154,94€, e altri
	GASDOTTO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 9,30€ 15,50€, 30,99€, 61,98€, 154,94€, e altri
	ELETTRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 5,16€ 19,00€, 25,82€, 30,47€, 38,00€, e altri
	TELEFONICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 144,20€ 154,94€, e altri
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	Valori diversi da opere ad opera, a titolo esemplificativo: 25,82€, 100,50€, 530,64, 1.500,00€ e altri
LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	VALORE DEL CANONE UNITARIO ANNUO FER 2018
FERRARA-CODIGORO	IDRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 39.33€ 70,55€, 86,04€, 125,82€, 391,35€, e altri
	FOGNARIO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 25,82€ 39,33€, 41,95€, 83,83€, 126,11€, e altri
	GASDOTTO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 25,82€ 39,33€, 41,95€, 83,83€, 126,11€, e altri
	ELETTRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo:

		0,69€, 13,43€, 20,66€, 30,99€, 37,91€, 76,88€ e altri
	TELEFONICO	Valori diversi da opere ad opera, a titolo esemplificativo: alcuni gratuiti, 20,66€, 60,72€, 145,07€ e altri
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	Valori diversi da opera a opera, a titolo esemplificativo: 20,66€, 3399,35€ e altri
LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	VALORE DEL CANONE UNITARIO ANNUO FER 2018
MODENA-SASSUOLO	IDRICO	59,79€
	FOGNARIO	59,79€
	GASDOTTO	59,79€
	ELETTRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 33,80€, 59,79€, 67,66€, 145,05€ e altri
	TELEFONICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 57,87€, 67,66€, 145,07€
	SOITOPASSO / SOVRAPPASSO	Non riscosso
LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	VALORE DEL CANONE UNITARIO ANNUO FER 2018
PARMA-SUZZARA	IDRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 20,66€ 51,65€, 125,81€, 393,69€ e altri
	FOGNARIO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 20,66€ 121,44€, 243,60€, 355,75€ e altri
	GASDOTTO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 20,66€ 51,65€, 125,44€, 245,45€, 393,69€ e altri
	ELETTRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 20,66€ 36,57€, e altri
	TELEFONICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 20,66€ 118,61€, 144,64€
	SOITOPASSO / SOVRAPPASSO	Valori diversi da opere ad opera, a titolo esemplificativo: 15,49€, 602,53€
LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	VALORE DEL CANONE UNITARIO ANNUO FER 2018
REGGIO EMILIA-CIANO D'ENZA	IDRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 228,53€, 393,69€
	FOGNARIO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 226,69€, 393,69€, 518,00€, e altri
	GASDOTTO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 393,69€, 518,00€, e altri
	ELETTRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 145,07€, 179,61€, 310,80€, 414,41€ e altri
	TELEFONICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 143,95€, 145,07€
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	Valori diversi da opere ad opera, a titolo esemplificativo: 340,00€, 680,00€, 1.500,00€
LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	VALORE DEL CANONE UNITARIO ANNUO FER 2018
REGGIO EMILIA-GUASTALLA	IDRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 393,69€, 690,68€
	FOGNARIO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 393,69€, 518,00€
	GASDOTTO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 393,69€, 518,00€
	ELETTRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 145,07€, 179,61,69€, 310,80€, e altri
	TELEFONICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: alcuni gratuiti, 143,95€, 504,86€
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	Valori diversi da opere ad opera, a titolo esemplificativo: 690,68€, 1392,09€, e altri
LINEA	TIPOLOGIA	VALORE DEL CANONE UNITARIO ANNUO FER 2018

	ATTRAVERSAMENTO	
SASSUOLO-REGGIO EMILIA	IDRICO	393,69€
	FOGNARIO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 393,69€, 505,64€, 518,00€
	GASDOTTO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 391,35€, 393,69€, 518,00€
	ELETTRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 140,58€, 145,07€9€, 384,37€, 414,41€, e altri
	TELEFONICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: alcuni gratuiti, 143,95€, 145,07€, e altri
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	Valori diversi da opere ad opera, a titolo esemplificativo: 690,68€, 674,49€, 1348,91€, 1.381,27
LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	VALORE DEL CANONE UNITARIO ANNUO FER 2018
SUZZARA-FERRARA	IDRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 5,16€, 20,66€, 30,99€, 103,29€, 122,02€, 392,12€, e altri
	FOGNARIO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: alcuni gratuiti, 5,16€, 25,82€, 125,46€, e altri
	GASDOTTO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 5,17€, 25,82€, 127,64€, e altri
	ELETTRICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: 1,03€, 9,20€, 13,07€, 23,13€, 41,07€, 144,64€, e altri
	TELEFONICO	Valori diversi da impianto ad impianto, a titolo esemplificativo: alcuni gratuiti, 143,91€, 145,07€, 151,80€ e altri
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	Valori diversi da opere ad opera, a titolo esemplificativo: 350,00€, 1.222,27€

Evidente risulta la disomogeneità dei valori dei canoni e la necessità di aggiornarli e standardizzarli per tipologie di impianti o opere interferenti in modo unitario su tutta la rete ferroviaria di proprietà regionale (che attualmente si sviluppa su circa 350 km di linee ferroviarie).

L'aggiornamento dei valori dei canoni porterà anche ad un maggior introito economico da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria in quanto il regolamento prevede, espressamente, che i canoni vengano riscossi direttamente dallo stesso gestore con l'obbligo di riutilizzarli per la specifica utilità pubblica del miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria e del servizio di trasporti.

VALORE DEI CANONI PREVISTI NELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE

Il valore finanziario dei canoni previsti nel regolamento in oggetto, non sono frutto di applicazione di formule matematiche specifiche ma di una valutazione che ha tenuto conto dei valori precedentemente applicati, aggiornati ed uniformati per tipologia nonché dai costi sostenuti per il mantenimento in esercizio della ferrovia stessa. Si è comunque tenuto conto anche della indubbia pubblica utilità fornita dalle reti interferenti con l'infrastruttura ferroviaria, oltre quella svolta dalla ferrovia.

Inoltre, il canone unitario annuo, sia per gli attraversamenti sia per i parallelismi (quest'ultimi solo se occupano aree di proprietà regionali), parte da un valore base (indicato nel regolamento come valore C_0) che rimane tale sino ad una occupazione massima di 20,00m lineari per gli

attraversamenti e 50,00m lineari per i parallelismi, successivamente, il canone unitario si incrementa progressivamente in funzione dell'effettiva occupazione di suolo (indicato nel regolamento come valore C_1). Il regolamento prevede, altresì, che i valori annui previsti in esso siano successivamente aggiornati, in rapporto alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati consolidato il precedente anno direttamente dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria senza la necessità di un atto amministrativo della regione Emilia-Romagna.

Il valore annuo dei canoni di attraversamento previsti nel regolamento sono illustrati in dettaglio nell'Allegato A al medesimo regolamento a cui si rimanda per la puntuale illustrazione e spiegazione.

IMPORTI ATTUALMENTE RISCOSSI E STIME RIVENIENTI DALL'APPLICAZIONE DELL'EMANANDO REGOLAMENTO

Si precisa che nelle valutazioni sotto esposte ci si riferisce ai canoni introitati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per interferenze con le linee ferroviarie da parte di attraversamenti di impianti tecnologici e opere civili di tipo lineare (a titolo di esempio acquedotti, gasdotti, telefonici, elettrodotti, impianti fognati, sottopassi o sovrappassi ciclabili e carrabili). Rimangono escluse, dalla disamina, le opere di occupazione di aree puntuali (es. richieste di occupazioni temporanee per aree di cantiere, posizionamento di singoli pali o tralicci, ecc.) che costituiscono parte minoritaria di utilizzo di aree demaniali regionali ferroviarie.

Per i c.d. *parallelismi*, alcuni di essi occupano aree di proprietà regionale, altri sono eseguiti in parallelo alle ferrovie ma in aree esterne alla proprietà regionale (in tal caso tali opere sono soggette all'autorizzazione del gestore dell'infrastruttura regionale e al nulla osta della Regione ai sensi del titolo III del d.p.r. 753/80 ma, ovviamente, escluse dal versamento di eventuali canoni).

Nella tabella sottostante emerge il raffronto, suddiviso per tipologia di attraversamento e linea ferroviaria, tra gli introiti complessivamente percepiti annualmente dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nel 2018 (colonna denominata *CANONI FER INTROITATI COMPLESSIVAMENTE NEL 2018*) e la previsione con l'applicazione dei valori dei canoni previsti nel regolamento in oggetto (colonna denominata *IPOTESI DI INTROITO ANNUO CON CANONI DA REGOLAMENTO RER*):

LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	N° DI ATTRAVERSAMENTI	CANONI FER INTROITATI COMPLESSIVAMENTE NEL 2018	IPOTESI DI INTROITO ANNUO CON CANONI DA REGOLAMENTO RER
BOLOGNA-	IDRICO	46	€ 1.478,37	€ 29.200,00

PORTOMAGGIORE	FOGNARIO	22	€ 707,22	€ 10.000,00
	GASDOTTO	47	€ 1.383,38	€ 29.600,00
	ELETTRICO	105	€ 1.750,77	€ 15.450,00
	TELEFONICO	47	€ 10.572,54	€ 15.030,00
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	7	€ 1.546,08	€ 6.475,00
	TOTALE	274	€ 17.438,36	€ 105.755,00

LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	N° DI ATTRAVERSAMENTI	CANONI FER INTROITATI COMPLESSIVAMENTE NEL 2018	IPOTESI DI INTROITO ANNUO CON CANONI DA REGOLAMENTO RER
CASALECCHIO- VIGNOLA	IDRICO	30	€ 1.462,05	€ 12.000,00
	FOGNARIO	21	€ 865,84	€ 8.000,00
	GASDOTTO	30	€ 1.019,08	€ 12.000,00
	ELETTRICO	65	€ 2.167,30	€ 9.900,00
	TELEFONICO	11	€ 878,26	€ 1.595,00
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	13	€ 3.855,56	€ 12.025,00
TOTALE		170	€ 10.248,09	€ 55.520,00

LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	N° DI ATTRAVERSAMENTI	CANONI FER INTROITATI COMPLESSIVAMENTE NEL 2018	IPOTESI DI INTROITO ANNUO CON CANONI DA REGOLAMENTO RER
FERRARA- CODIGORO	IDRICO	52	€ 4.633,91	€ 20.800,00
	FOGNARIO	17	€ 2.056,13	€ 6.800,00
	GASDOTTO	33	€ 2.939,39	€ 13.200,00
	ELETTRICO	88	€ 1.777,88	€ 13.200,00
	TELEFONICO	16	€ 683,12	€ 2.320,00
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	5	€ 3.399,35	€ 4.625,00
TOTALE		211	€ 15.489,78	€ 60.945,00

LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	N° DI ATTRAVERSAMENTI	CANONI FER INTROITATI COMPLESSIVAMENTE NEL 2018	IPOTESI DI INTROITO ANNUO CON CANONI DA REGOLAMENTO RER
MODENA- SASSUOLO	IDRICO	55	€ 3.288,45	€ 22.000,00
	FOGNARIO	30	€ 1.554,54	€ 10.400,00
	GASDOTTO	40	€ 2.391,60	€ 16.000,00
	ELETTRICO	14	€ 877,89	€ 2.100,00
	TELEFONICO	6	€ 608,82	€ 870,00
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	0	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		145	€ 8.721,30	€ 51.370,00

LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	N° DI ATTRAVERSAMENTI	CANONI FER INTROITATI COMPLESSIVAMENTE NEL 2018	IPOTESI DI INTROITO ANNUO CON CANONI DA REGOLAMENTO RER
PARMA-SUZZARA	IDRICO	48	€ 2.804,09	€ 19.200,00
	FOGNARIO	18	€ 886,07	€ 5.200,00
	GASDOTTO	51	€ 5.724,56	€ 20.400,00

	ELETTRICO	85	€ 2.765,34	€ 12.750,00
	TELEFONICO	3	€ 283,00	€ 435,00
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	4	€ 1.236,04	€ 3.700,00
	TOTALE	209	€ 13.699,10	€ 61.685,00

LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	N° DI ATTRAVERSAMENTI	CANONI FER INTROITATI COMPLESSIVAMENTE NEL 2018	IPOTESI DI INTROITO ANNUO CON CANONI DA REGOLAMENTO RER
REGGIO EMILIA-CIANO D'ENZA	IDRICO	48	€ 15.441,18	€ 16.400,00
	FOGNARIO	45	€ 18.066,27	€ 17.200,00
	GASDOTTO	40	€ 15.480,52	€ 14.800,00
	ELETTRICO	66	€ 10.265,29	€ 9.450,00
	TELEFONICO	3	€ 432,97	€ 435,00
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	20	€ 19.333,32	€ 18.500,00
	TOTALE	222	€ 79.019,55	€ 76.785,00

LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	N° DI ATTRAVERSAMENTI	CANONI FER INTROITATI COMPLESSIVAMENTE NEL 2018	IPOTESI DI INTROITO ANNUO CON CANONI DA REGOLAMENTO RER
REGGIO EMILIA-GUASTALLA	IDRICO	43	€ 15.142,33	€ 15.200,00
	FOGNARIO	14	€ 5.490,90	€ 5.200,00
	GASDOTTO	39	€ 14.647,75	€ 14.000,00
	ELETTRICO	71	€ 9.745,14	€ 9.750,00
	TELEFONICO	6	€ 648,81	€ 870,00
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	8	€ 9.679,78	€ 7.400,00
	TOTALE	181	€ 55.354,71	€ 52.420,00

LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	N° DI ATTRAVERSAMENTI	CANONI FER INTROITATI COMPLESSIVAMENTE NEL 2018	IPOTESI DI INTROITO ANNUO CON CANONI DA REGOLAMENTO RER
SASSUOLO-REGGIO EMILIA	IDRICO	30	€ 10.629,63	€ 10.800,00
	FOGNARIO	15	€ 6.987,66	€ 6.000,00
	GASDOTTO	36	€ 13.912,52	€ 12.800,00
	ELETTRICO	48	€ 6.551,05	€ 5.700,00
	TELEFONICO	9	€ 432,83	€ 1.305,00
	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	20	€ 21.199,70	€ 18.500,00
	TOTALE	158	€ 59.713,39	€ 55.105,00

LINEA	TIPOLOGIA ATTRAVERSAMENTO	N° DI ATTRAVERSAMENTI	CANONI FER INTROITATI COMPLESSIVAMENTE NEL 2018	IPOTESI DI INTROITO ANNUO CON CANONI DA REGOLAMENTO RER
SUZZARA-FERRARA	IDRICO	36	€ 3.601,60	€ 14.800,00
	FOGNARIO	12	€ 778,26	€ 4.000,00
	GASDOTTO	38	€ 2.444,73	€ 14.800,00
	ELETTRICO	98	€ 1.945,25	€ 14.700,00
	TELEFONICO	7	€ 585,99	€ 1.015,00

	SOTTOPASSO / SOVRAPPASSO	1	€ 1.222,27	€ 925,00
	TOTALE	192	€ 10.578,10	€ 50.240,00
TOTALI GENERALI		1735	€ 270.262,38	€ 569.825,00

E' possibile, altresì, visualizzare gli introiti complessivi percepiti da FER nel 2018 e quelli che si può supporre di introitare con l'applicazione del regolamento. Detti introiti sono suddivisi per tipologia di impianti:

Tipologia impianti	TOTALI	
	introiti FER 2018	ipotesi introiti da regolamento RER
IDRICO	58.481,61	160.400,00
FOGNARIO	37.392,89	72.800,00
GASDOTTO	59.943,53	147.600,00
ELETTRICO	37.845,91	93.000,00
TELEFONICO	15.126,34	23.875,00
SOTTOPASSO/SOVRAPPASSO	61.472,10	72.150,00
TOTALI	270.262,38	569.825,00

In conclusione, si può constatare che si passa da un introito complessivo di circa 270.000,00 €/anno a una previsione di circa 570.000,00 €/anno (il dato reale potrà essere valutato solo dopo una puntuale applicazione dei valori), quindi più del doppio delle risorse annue attuali. Tali risorse aggiuntive dovranno essere proficuamente reinvestite per il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale e per migliorare il servizio di trasporto.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DOVUTI ALLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE COINVOLTE DAGLI
ATTRAVERSAMENTI E DAI PARALLELISMI DI LINEE FERROVIARIE DI
PROPRIETÀ REGIONALE, AFFIDATE IN CONCESSIONE AL GESTORE
DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA REGIONALE.**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La legge regionale n. 30 del 2 ottobre 1998 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”, all’art. 23 bis rubricato “Regolamentazione degli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale; occupazione, utilizzo in concessione di aree appartenenti alla consistenza ferroviaria (inserito da art. 14 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)” dispone che la Regione Emilia-Romagna, con apposito regolamento, disciplini: l'applicazione dei canoni di occupazione relativi alle concessioni di diritti di attraversamento di linee ferroviarie ed i canoni relativi alle occupazioni di aree appartenenti alla consistenza regionale, le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria di aree del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che indisponibile, facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza; le sanzioni pecuniarie e amministrative per il mancato rispetto delle norme del regolamento medesimo. Lo stesso prevede che i canoni debbano essere introitati dal gestore della infrastruttura ferroviaria con vincolo di destinazione per il miglioramento infrastrutturale sulla base di programmi di intervento da concordare con la Regione. Ancora, la legge regionale contempla che il pagamento del canone sia annuale e che il gestore applichi il regolamento e disciplini autonomamente l'ammontare di franchigie e fideiussioni, nonché il versamento una tantum per spese di sopralluogo, istruttoria e vigilanza. Ancora, è previsto che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale sia tenuto a rendicontare annualmente alla Regione Emilia-Romagna in ordine all'ammontare dei canoni percepiti nell'anno di riferimento.

Lo schema di regolamento proposto attua l’art 23 bis della legge regionale 30 del 1998 ed in riferimento all’ambito sopra descritto, costituisce, rispetto alla legge regionale de qua, un puntuale quadro di disciplina.

Lo stesso, nel disciplinare le attività necessarie al rilascio dell’autorizzazione, della realizzazione, della gestione e della dismissione degli attraversamenti e/o parallelismi dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, ha lo scopo di perseguire obiettivi relativi al miglioramento dell'accessibilità ai servizi pubblici, quale presupposto di sviluppo socio-economico del territorio e della qualità della vita dei propri cittadini, nonché perseguire, in coerenza con gli strumenti di

programmazione comunitaria, nazionale e regionale, attività mirate al raggiungimento di adeguati standard di dotazione infrastrutturali e di qualità dei servizi, favorire un razionale utilizzo del suolo e del sottosuolo, consentire lo sviluppo tecnologico e la manutenzione delle reti, promuovere l'utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale per la posa e la manutenzione degli impianti.

Il Regolamento si compone di diciotto articoli aventi un contenuto essenzialmente di tipo amministrativo e prescrittivo/procedurale. Lo stesso, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Si elencano, di seguito, le singole norme regolamentari.

Art. 1 - Oggetto

La norma ha contenuti descrittivi e non comporta impatti per il bilancio regionale.

Art. 2 - Delega al gestore dell'infrastruttura

L'articolo dispone che nella stipula delle convenzioni relative agli attraversamenti ed ai parallelismi, sono coinvolti gli operatori ed il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Ar. 3 - Riscossione dei canoni

L'articolo prevede che i canoni di occupazione previsti nel regolamento siano introitati direttamente dal gestore della infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, utilizzati, esclusivamente, per il miglioramento della infrastruttura ferroviaria e pagati direttamente al gestore della infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale secondo i modi e i termini da esso stabiliti. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Ar. 4 - Durata delle convenzioni

L'articolo dispone che le convenzioni di cui all'art. 2 e riguardanti sia le aree coinvolte dagli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale e affidate dalla Regione Emilia-Romagna, sia aree di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 16 novembre 2000, possono avere la durata massima di nove anni rinnovabili per ulteriori nove anni. E' prevista la eventuale proroga posta in essere, direttamente, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale nei modi e nei termini dallo stesso definiti. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art.5 - Competenze di altre Amministrazioni

La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 6 – Valore canoni

La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 7 - Autorizzazione all'intervento

L'articolo indica le modalità con cui le domande di autorizzazione all'attraversamento ed ai parallelismi devono essere effettuate e i documenti da cui devono essere corredate.

E' previsto l'obbligo per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di inviare la documentazione alla competente struttura della Regione Emilia-Romagna, contestualmente al proprio assenso. E' previsto, altresì, il nulla osta che la Regione invia al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, laddove si verificano che condizioni per il rilascio di un parere favorevole. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 8 – Richiesta di modifiche di interferenze già autorizzate

L'articolo disciplina sia le modifiche sostanziali nella tipologia e/o nell'ubicazione degli impianti già autorizzati dal servizio regionale competente, che dovranno essere oggetto di ulteriore approvazione ex art 7 del Regolamento, sia le modifiche di modesta entità (con riferimento alla sicurezza ferroviaria, come migliorative rispetto ai limiti minimi previsti dal D.P.R. 753/80 e dalle circolari ministeriali di settore) per le quali vige l'obbligo in capo al richiedente, di fornire, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, la documentazione progettuale aggiornata allo stato finale (c.d. "as built"). La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 9 - Regolarizzazione di interventi d'urgenza e somma urgenza

L'articolo riconosce la facoltà al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nelle more dell'autorizzazione di cui al precedente art. 7 del presente regolamento, di intervenire direttamente ovvero di autorizzare l'intervento di eventuali altri soggetti proprietari o gestori di utenze e/o beni immobili interferenti con le linee ferroviarie ricadenti nella disciplina del presente regolamento, laddove dovessero verificarsi eventi aventi le caratteristiche dell'urgenza o della somma urgenza, in forza della vigente normativa sui lavori pubblici. L'intervento diretto ovvero l'autorizzazione ad intervenire deve essere formalizzato a mezzo verbale motivato dalle cause dell'intervento e trasmesso, entro 30 giorni, alla struttura competente della Regione Emilia-Romagna unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 7 del presente regolamento. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art.10 - Procedimento amministrativo

Il presente articolo precisa che in merito al rilascio del nulla osta relativo agli attraversamenti, dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla L. 241/90 e s.m.i. ed alla L.R. 32/93 e s.m.i.,

con particolare riferimento agli istituti dell'avvio e conclusione del procedimento, richiesta dei pareri e/o di documentazione integrativa. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art.11 - Rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna

La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 12 - Mancato pagamento dei canoni e decadenza dell'autorizzazione

In caso di mancato versamento del canone da parte del soggetto proprietario e/o richiedente dell'interferenza, per un periodo pari o superiore a due annualità, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, previo contraddittorio con l'operatore, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione a cui consegue revoca dell'autorizzazione. La revoca dell'autorizzazione e della relativa convenzione hanno natura definitiva e l'eventuale successiva regolarizzazione dell'interferenza da parte del proprietario o richiedente può essere svolta solo nei modi previsti dall'art. 7 del presente regolamento. All'entrata in vigore del presente regolamento, per eventuali situazioni già pendenti da più di due anni, il gestore dell'infrastruttura può procedere immediatamente, come previsto dal comma 1 del presente articolo. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale esercita il potere di accertamento e di revoca definitiva dell'autorizzazione e della correlata convenzione, ha la facoltà di agire utilizzando gli strumenti propri della tutela possessoria, in caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale.

La norma non impatta sul bilancio regionale.

Articolo 13 - Spese per le opere di sistemazione del sedime ferroviario

L'articolo specifica l'obbligo, gravante sugli operatori, di effettuare opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi di rimozione, anche parziale, del sedime ferroviario, in aggiunta al versamento dei canoni per l'occupazione. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Articolo 14 - Azione di verifica opere di sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi

L'articolo prevede la verifica dell'esecuzione delle opere di sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi resi necessarie in conseguenza degli attraversamenti e/o della rimozione temporanea del sedime ferroviario. In caso siano rilevati vizi nella sistemazione e ripristino dello stato dei luoghi, il presente articolo prevede la comunicazione, a mezzo verbale scritto, all'operatore ed alla Regione Emilia Romagna da parte del gestore. E' prevista, poi, l'intimazione scritta di provvedere da notificarsi all'operatore. In caso di inadempimento, l'articolo dispone l'intervento di un'impresa appaltatrice, con addebito delle relative spese, maggiorate secondo quanto indicato al successivo articolo 15, in caso di inadempienza dell'operatore. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 15 - Intervento da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale per inadempienze dell'operatore

L'articolo fa riferimento al caso in cui l'operatore non adempie all'intimazione scritta di provvedere di cui all'art. 14 ovvero l'ultimazione dei lavori si protrae oltre il decimo giorno previsto, stabilendo, all'uopo, che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria interviene con propri mezzi e risorse addebitando, previa messa in mora e successiva ingiunzione a pagare entro 15 giorni dalla notifica, gli oneri finanziari all'operatore. Detti oneri sono computati secondo l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e/o Tariffe di prestazioni e lavori del GI RFI (a seconda della situazione accertata dai GI FER) vigenti, senza alcun ribasso e con una maggiorazione del 20% sull'importo dei lavori per spese generali. La maggiorazione sale al 40% per interventi da effettuare con urgenza, al 30% per lavoro festivo, al 50% per lavoro straordinario notturno (dalle 22.00 alle 06.00) ed al 15% per lavoro notturno.

Ove tale termine dovesse decorrere inutilmente, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 16 - sanzioni

La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 17 - Attività sostitutiva della Regione Emilia-Romagna

Il presente articolo prevede l'obbligo gravante sulla Regione di introitare i canoni per l'occupazione in caso di decadenza della concessione senza subentro di altro soggetto, nonché la facoltà della stessa di incamerare direttamente i canoni e gli altri introiti di cui al presente regolamento in caso di mancata rendicontazione di cui all'art. 11 del regolamento. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 18 - Entrata in vigore e norma di rinvio

La norma non impatta sul bilancio regionale.
